



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP 24/25 148**

**Data: 13/03/2025**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/03/2025 e supplemento di rapporto del 13/02/2025 relativo all'incontro (27418) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 06/03/2025 tra HCMV Varese Hockey (795) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per **1** giornate inflitta all'atleta **Soppelsa Nicola** (n. tessera 70627) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 per violazione dell'art. 9.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Soppelsa Nicola** (n. tessera 70627)

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 51.54, a gioco fermo, al predetto giocatore veniva comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10'), in quanto:

- 1) durante un ingaggio, in zona di difesa del HC Varese, veniva ripreso dal *linesperson* con un ammonizione per non essersi messo in posizione corretta;
- 2) una volta messo il disco in movimento si avvicinava con "fare minaccioso" al *linesperson* cercando anche un contatto che non avveniva (o che avveniva in modo molto leggero);
- 3) alla prima interruzione del gioco il capo arbitro si avvicinava al SOPPELSA chiedendogli perentoriamente di non avvicinarsi mai più al *linesperson* in quanto quest'ultimo stava soltanto svolgendo il suo lavoro;
- 4) dopo una breve discussione mandava ripetutamente il referee "a quel paese" (testualmente: "a fare in c..."). ragione per la quale il SOPPELSA veniva punito come specificato sopra.

Ciò premesso, la protesta reiterata e sfociata anche nel pronunciamento di epiteti scurrili dev'essere sanzionata con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi